

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 286 DEL 29/12/2025

OGGETTO:

Convenzione per la realizzazione di una iniziativa culturale e formativa rivolta agli studenti iscritti all'università degli Studi di Verona e agli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica denominata "Palazzo Maffei" - anno 2026

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14, comma 5 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.01.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'ESU di Verona al dott. Giorgio Gugole;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 25.10.2024 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025 - 2027";

VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione di entrate e spese - PEG 2025 (allegato G);

VISTA la Delibera n. 7 del 27.02.2025 ad oggetto "Relazione sull'attività svolta nell'anno 2024 e Programma delle attività per l'anno 2025. Relazioni dei singoli Responsabili dei Servizi: Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, Responsabile dell'Area Affari Generali e Patrimonio, Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie, Responsabile dell'Area Risorse Umane – approvazione";

PREMESSO che l'ESU programma e gestisce gli interventi in materia di Diritto allo Studio Universitario secondo gli indirizzi, le modalità ed i limiti definiti dalla normativa statale e regionale di settore, nonché dalla programmazione triennale e annuale regionale;

RILEVATO che il Diritto allo Studio Universitario si attua anche attraverso la promozione ed il sostegno delle iniziative nel settore sportivo e ricreativo, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera l), Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;

RICHIAMATO l'art. 29, comma 1, Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, nella parte in cui dispone che le aziende regionali per il diritto allo studio collaborano con le università nella promozione di attività culturali, sportive e ricreative per gli studenti;

CONSIDERATO che la normativa statale in materia di Diritto allo Studio Universitario, Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dispone che le attività sportive, ricreative e formative debbano essere promosse, sostenute e pubblicizzate (art. 3, comma 4, lettere d, g);

CONSIDERATO che l'ESU di Verona, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, provvede alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, a favore di istituzioni, associazioni, società, organizzazioni, enti pubblici e privati, per iniziative attraverso le quali, ai sensi di legge, trova attuazione il diritto allo studio universitario;

CONSIDERATO che l'art. 12, comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone che "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi".

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 16.09.2009, con la quale venivano approvati i "Criteri e le modalità per la determinazione della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art.12, comma 1, della Legge 241/90", e, in particolare, l'ultimo capoverso, ai sensi del quale possono essere erogati contributi a soggetti diversi dalle associazioni, cooperative e gruppi studenteschi universitari, attuatori di iniziative particolarmente rilevanti e meritevoli svolte a favore degli studenti universitari medesimi, previa favorevole valutazione da parte dell'ESU;

PRESO ATTO che con nota registrata al protocollo aziendale n. 0003212/2025 del 15/12/2025 Palazzo Maffei Fondazione Carlon, con sede legale in Piazza delle Erbe 38, CAP 37121 (VR), C. F.: 93283100233 e P.IVA 04655600239 ha presentato una richiesta di convenzione nell'ambito degli interventi attuativi del diritto allo studio, previsti dall'art. 3; comma 1, lettera l) e dall'art. 29, comma 1 della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8;

CONSIDERATO che Palazzo Maffei Fondazione Carlon è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro che ha lo scopo di consentire e agevolare la valorizzazione, la promozione e l'approfondimento della cultura, dell'arte e del design in Italia e all'estero. anche attraverso:

- la catalogazione, il censimento, la conservazione, lo studio e l'esposizione al pubblico di opere detenute o acquisite con riferimento all'arte antica, moderna, contemporanea e d'avanguardia ed arti visive ed in generale all'arte in ogni sua forma ed espressione;
- l'organizzazione di manifestazioni artistiche, di attività museali, di attività educative, di convegni e scambi culturali, tecnici, scientifici
- il finanziamento e la diffusione di pubblicazioni e di monografie;
- la diffusione del pensiero e delle opere degli autori operanti nello specifico settore;

CONSIDERATO che ESU e Palazzo Maffei Fondazione Carlon, in attuazione delle rispettive finalità normativamente e statutariamente definite, condividono l'intento di valorizzare i giovani e promuovere l'aggregazione giovanile in un contesto ricco di valori positivi ed educativi;

CONSIDERATO che per il conseguimento delle proprie finalità, sia ESU sia Palazzo Maffei Fondazione Carlon possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

CONSIDERATO che in virtù dei sopra richiamati presupposti normativi e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, pur nel rispetto delle rispettive competenze, ESU Verona e Palazzo Maffei Fondazione Carlon ritengono opportuno attuare iniziative congiunte e sinergiche in un'ottica di miglioramento della qualità e della quantità delle prestazioni e dei servizi rivolti agli studenti;

VISTO lo schema di "CONVENZIONE TRA ESU - AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E PALAZZO MAFFEI FONDAZIONE CARLON" tra ESU e Palazzo Maffei Fondazione Carlon, **Allegato A**, parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e la Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;

VISTA la Legge Regionale 29 aprile 2001, n. 39;

VISTE LA Direttiva CE 28 novembre 2001 n. 112, nonché la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013 della Agenzia delle Entrate,

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.01.2022;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 25.10.2024 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025 - 2027";

VISTA la Delibera n. 7 del 27.02.2025 ad oggetto "Relazione sull'attività svolta nell'anno 2024 e Programma delle attività per l'anno 2025. Relazioni dei singoli Responsabili dei Servizi: Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, Responsabile dell'Area Affari Generali e Patrimonio, Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie, Responsabile dell'Area Risorse Umane – approvazione";

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di fare proprie le considerazioni svolte in parte premessa;
2. di approvare e sottoscrivere la "CONVENZIONE TRA ESU - AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E PALAZZO MAFFEI FONDAZIONE CARLON" **Allegato A**, parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, in quanto coerente con le finalità normativamente attribuite all'ESU e compatibili con le disponibilità di bilancio;
3. di concedere un contributo di € 1.000,00 a Palazzo Maffei Fondazione Carlon, con sede legale in Piazza delle Erbe 38, CAP 37121 (VR), C. F.: 93283100233 e P.IVA 04655600239, per la realizzazione della proposta progettuale assunta agli atti con protocollo aziendale n. 0003212/2025 del 15/12/2025;
4. di registrare la spesa di € 1.000,00 sulla Missione 4 – Programma 7 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 – Capitolo/art. 1011/0 "Spese per attività ricreative" del bilancio di previsione 2025-2027 esercizio 2026, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che il contributo di cui al presente decreto sarà liquidato ai sensi dell'art. 44, comma 2, lettera b) della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39, a seguito della produzione a arte

del beneficiario del contributo della rendicontazione delle attività realizzate, secondo le modalità ed i criteri indicati da ESU;

6. di dare atto che l'erogazione in argomento si configura giuridicamente e tributariamente come contributo, ai sensi degli articoli 2 e 73 della Direttiva CE 28 novembre 2001 n. 112, nonché della Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013 della Agenzia delle Entrate, riguardanti i criteri per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, come contributi o corrispettivi;
7. di dare atto che l'imputazione dell'impegno di spesa verrà assunta con la corrispondente esigibilità dell'obbligazione, in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile;
8. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2026;
9. di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Luca Bertaiola - Direzione Benefici e Servizi agli Studenti dell'ESU di Verona;
10. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
11. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.

Direzione
Benefici e Servizi agli Studenti
IL DIRIGENTE
(Luca Bertaiola)

IL DIRETTORE
(dott. Giorgio Gugole)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunta la registrazione dell'impegno di € 1.000,00 sul capitolo/art.
4-7-1-104-1011/0

del Conto / del Bilancio 2025/2027

al n. 113/2026 ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, 29/12/2025

Il Ragioniere

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE

CONVENZIONE TRA ESU - AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E PALAZZO MAFFEI FONDAZIONE CARLON

ESU VERONA - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona (di seguito denominata solo "ESU") con sede a Verona in via dell'Artigliere n. 9, Codice Fiscale e Partita IVA 01527330235, in persona del Direttore, Dott. Giorgio Gugole, preposto ai sensi dell'art. 14, comma 5, della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8

Palazzo Maffei Fondazione Carlon in prosieguo denominato "Palazzo Maffei", con sede legale in Piazza delle Erbe 38, CAP 37121 (VR), C. F.: 93283100233 e P.IVA 04655600239 rappresentata dal Presidente/legale rappresentante sig.ra Vanessa Carlon nata a Verona, il 17/05/1971

premesse che

- L'esercizio del diritto allo studio si traduce anche nella possibilità, indipendentemente dalle condizioni sociali ed economiche di ciascun studente, di poter fruire di attività di carattere culturale ed educativo presenti nel proprio territorio quali la musica, il teatro, il cinema e quanto possa contribuire alla formazione culturale della persona.
- Gli ESU - Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario del Veneto programmano e gestiscono gli interventi in materia di Diritto allo Studio Universitario secondo gli indirizzi, le modalità ed i limiti definiti dalla normativa statale e regionale di settore, nonché dalla programmazione triennale e annuale regionale.
- Il Diritto allo Studio Universitario si attua anche attraverso la promozione delle attività culturali, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera l), legge regionale 7 aprile 1998, n. 8.
- L'art. 29, comma 1, legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, dispone che le Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario collaborino con le Università nella promozione di attività culturali e ricreative.
- Il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, all'art. 6, comma 1, lettera g), individua anche l'accesso alla cultura tra gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti nei corsi di istruzione superiore.
- Il medesimo Decreto Legislativo n. 68/2012 all'art. 7, comma 2, lettera e) riconosce l'importanza di frequentare gli eventi culturali da parte degli studenti presso la città sede dell'Ateneo per il completamento del proprio percorso formativo, al punto da annoverarlo tra le voci di costo dell'importo standard della borsa di studio
- Palazzo Maffei è intenzionata a sottoscrivere una convenzione con l'ESU con lo scopo di consentire e agevolare la valorizzazione, la promozione e l'approfondimento della cultura, dell'arte e del design in Italia e all'estero anche attraverso:
 - la catalogazione, il censimento, la conservazione, lo studio e l'esposizione al pubblico di opere detenute o acquisite con riferimento all'arte antica, moderna, contemporanea e d'avanguardia ed arti visive ed in generale all'arte in ogni sua forma ed espressione;
 - l'organizzazione di manifestazioni artistiche, di attività museali, di attività educative, di convegni e scambi culturali, tecnici, scientifici;
 - la diffusione del pensiero e delle opere degli autori operanti nello specifico settore
- Per il conseguimento delle proprie finalità, sia ESU sia Palazzo Maffei possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO DI SEGUITO

Art. 1 - Premesse

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto

La presente convenzione ha lo scopo di consentire e agevolare la valorizzazione, la promozione e l'approfondimento della cultura, dell'arte e del design in Italia e all'estero tra gli studenti e, conseguentemente, in alcun modo determina la costituzione di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.

Art. 3 - Beneficiari

Beneficiari dell'iniziativa di cui all'art. 2 sono gli studenti iscritti alle Università, agli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica del Veneto, nonché ogni altra persona titolare della "Carta ESU per l'Università" o comunque accreditata da ESU.

Art. 4 - Contenuti dell'iniziativa

Al fine di perseguire le finalità della presente collaborazione, ESU e Palazzo Maffei individuano di comune accordo un programma condiviso di attività generali quali:

- la promozione tra gli studenti di occasioni di conoscenza del patrimonio culturale, storico e artistico della Fondazione anche attraverso l'applicazione di tariffe agevolate d'ingresso al Palazzo Maffei;
- la partecipazione degli studenti iscritti all'Università degli studi di Verona, al Conservatorio di Musica e all'Accademia di Belle Arti di Verona alla realizzazione di attività culturali dedicate agli stessi (mostre, cicli di conferenze, seminari);
- la collaborazione per la ricerca di finanziamenti per iniziative a sostegno degli studenti italiani e internazionali anche mediante la creazione di specifici benefici quali borse di studio;
- la promozione tra gli studenti di occasioni di conoscenza del patrimonio culturale, storico e artistico della Fondazione anche attraverso l'applicazione a favore di 500 studenti di una tariffa agevolata d'ingresso al Palazzo Maffei pari ad euro 3,00;
- l'inserimento del logo ESU su sito di Palazzo Maffei con link incrociato, ovvero inserimento logo Palazzo Maffei sul sito ESU;
- promozione sui rispettivi social, siti e newsletter dell'Iniziativa e della collaborazione con ESU, nonché delle iniziative culturali e artistiche di Palazzo Maffei

Specifiche iniziative congiunte, anche a titolo oneroso, coerenti con i principi contenuti in premessa e degne di essere realizzate, potranno essere oggetto di ulteriori accordi tra le parti, anche allargando la partecipazione ad ulteriori soggetti.

Le Parti individuano queste progettualità come le principali linee della convenzione, non escludendo la possibilità di sviluppare altre iniziative coerentemente con le proprie finalità sociali e culturali.

Art. 6 - Regolamento degli impegni economici legati alle attività

L'organizzazione di attività e iniziative per gli studenti, di cui all'Art. 5, saranno regolati da specifici progetti in cui siano specificati obiettivi, finalità della proposta e sia descritta l'attività.

I costi e le attività connesse alla realizzazione delle attività di cui all'art. 5 saranno regolate da accordi specifici discendenti dal presente atto, contenenti:

- obiettivi del progetto;
- finalità;
- descrizione delle attività;
- piano economico.

Le Parti, qualora lo ritengano necessario, si impegnano a ricercare, finanziamenti e fondi per i progetti presso enti od istituzioni o procurando atti di liberalità da privati.

Le Parti si obbligano a prestarsi reciproco supporto burocratico, tecnico, scientifico in ordine ad eventuali opportunità di finanziamento sulle iniziative, alle relative istanze di contributo, nonché alle rendicontazioni successive alla concessione di benefici economici di cui si tratta ai punti precedenti.

Art. 7 - Contributo ESU

Al fine di sostenere la realizzazione della proposta, di cui all'art. 5, riferita all'accesso di 500 studenti a Palazzo Maffei ad una tariffa agevolata pari ad euro 3,00, ESU eroga a Fondazione Maffei un contributo onnicomprensivo di € 1.000,00, nell'ambito e secondo le procedure di cui di cui all'art. 12, comma 1, della Legge 241/90.

Il contributo di cui sopra è liquidato, secondo le modalità di cui all'art. 44, comma 2, lettera b) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e s.m.i., e all'art. 57 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, a seguito della produzione da parte dei beneficiari del contributo della rendicontazione delle attività realizzate, secondo le modalità ed i criteri indicati da ESU.

Tale erogazione si configura giuridicamente e tributariamente come un contributo, ai sensi degli articoli 2 e 73 della Direttiva CE 28 novembre 2001 n. 112, nonché della Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013 della Agenzia delle Entrate, riguardanti i criteri per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Il contributo pagato non potrà comunque eccedere i costi sostenuti per la realizzazione della proposta progettuale.

Ai fini della rendicontazione, è ammessa qualsiasi spesa, purché coerente con il progetto presentato, ivi compresi eventuali mancati introiti, ad eccezione delle spese per il personale impiegato nella realizzazione del progetto medesimo.

ART. 8 - Promozione dell'iniziativa

ESU promuove i contenuti della presente iniziativa attraverso le seguenti azioni:

Inserimento nella homepage del sito istituzionale aziendale di una news informativa per tutta la durata dell'iniziativa;

Invio di una newsletter informativa agli indirizzi di posta elettronica disponibili nei data base dell'ESU;

Pubblicizzazione dell'iniziativa attraverso i social media aziendali.

Palazzo Maffei promuove i contenuti della presente iniziativa attraverso l'attività di comunicazione, organizzazione conferenza stampa, redazione su sito internet e social network.

Art.9 - Durata

La presente Convenzione ha la durata di anni 1 (uno), a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Art. 10 - Referenti

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'Art. 5, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

I sottoscrittori della presente Convenzione individuano come referenti il dott. Luca Bertaiola per ESU e la sig.ra Rada Kratchanova per il Palazzo Maffei.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

I dati trattati in esecuzione della presente convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 12 – Coperture assicurative e Sicurezza

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali dell'altra Parte.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel

rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13 - Coinvolgimento ulteriori Enti

Il coinvolgimento di ulteriori Enti, Associazioni, Società o Liberi Professionisti, nell'ambito delle attività di cui all'Art.3, va concordato tra le parti e deliberato dai rispettivi organi.

ART. 14 - Oneri convenzionali

1. Il presente protocollo è inoltre soggetto a registrazione solo in caso d'uso ed in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 Tariffa Parte Prima annessa al DPR 26/4/1986 N. 131.

Art. 15 - Controversie

Qualsiasi questione relativa al contenuto del presente atto, che non fosse possibile definire in via amministrativa, è devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Verona.

ART. 16 - Rinvio alle norme vigenti

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario di Verona

IL DIRETTORE
(dott. Giorgio Gugole)

Palazzo Maffei
Fondazione Carlon

IL PRESIDENTE
Vanessa Carlon